-3607/13

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

**SETTIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/12/2012

ORDINANZA N. 22597

REGISTRO GENERALE N. 34007/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | |
|---|---|---|
| Dott. | ADOLFO DI VIRGINIO | - Presidente - |
| Dott. | TITO GARRIBBA | - Consigliere - |
| Dott. | FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA | - Consigliere - |
| Dott. | CARLO CITTERIO | - Consigliere - |
| Dott. | EMANUELE DI SALVO | - Rel. Consigliere - |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

1) LUCCISANO VINCENZO N. IL 25/08/1955

avverso l'ordinanza n. 3881/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/07/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;

OSSERVA

Luccisano Vincenzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Milano in data 20-7-12 , che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del 27-4-12 del Tribunale di Milano.

.

Il ricorrente deduce inosservanza dell'art 591 cpp , in relazione all'art 581 cpp , e conseguente violazione del diritto al doppio grado di giudizio di merito ex artt 3, 24 e 111 Cost. , essendovi stata una puntuale contestazione , da parte dell'appellante , delle ragioni a fondamento delle statuizioni di cui alla sentenza di condanna emessa i n primo grado , sotto il profilo del difetto di dolo e dell'eccessività della pena.

Il ricorso si basa su motivi manifestamente infondati. Opportunamente infatti il giudice d'appello ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile l'impugnazione cosiddetta ripetitiva ,che cioè si concreta nella pedissequa riproposizione di argomenti difensivi già utilizzati in primo grado , senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata , in violazione dell'art 581 lett c) cpp , il quale richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.Ed effettivamente nell'atto di appello non vi è alcuna confutazione delle argomentazioni formulate dal giudice di primo grado , che aveva affrontato ex professo – sia pure sinteticamante – le questioni inerenti al dolo ed alla misura della pena . Nè il vizio dell'atto d'appello può essere sanato dall'esposizione di più analitiche argomentazioni nell'udienza di fronte al giudice di secondo grado , in quanto l'inosservanza del disposto dell'art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità dei motivi addotti , è prevista dall'art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille , determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende di euro mille

Così deciso in Roma il 21-12-12 .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

23 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo